

PAGAMENTO

Il pagamento delle violazioni al codice della strada possono essere:

-Pagamento di Preavviso accertamento di violazione al codice della strada (normalmente divieto di sosta e simili con preavviso sul vetro dell'auto) si possono pagare entro **5** giorni dalla data dell'accertamento al fine di evitare la notifica con aggravio delle spese.

-Pagamento di Verbale di violazione accertato e notificato al trasgressore su strada o notificato tramite servizio postale o messo comunale, si può pagare entro 60 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale.

Il pagamento può essere effettuato:

- presso la Tesoreria del Comune di (c/o Cassa di Risparmio di Ravenna - Corso Perticari Savignano sul Rubicone)

- Presso tutti gli uffici postali mediante versamento in c/c postale n. 99551749 intestato a Unione dei comuni del Rubicone PM – Verbali non notificati Servizio tesoreria Compilando il bollettino postale allegato al Preavviso di accertata violazione.

RICORSO

Il Ricorso avverso l'atto di accertamento può essere presentato solo dopo la notificazione del relativo verbale.

Il cittadino a cui sia stata accertata una violazione alle norme del Codice della strada può contestare l'accertamento ricorrendo o al Prefetto ovvero al Giudice di Pace.

L'istanza di ricorso può essere inoltrato in carta semplice in prima istanza alla Prefettura (di competenza territoriale del luogo di avvenuta violazione) tramite consegna anche a mezzo raccomandata al Comando di Polizia Municipale che ha accertato la violazione ed in seconda istanza all' Ufficio del Giudice di Pace (di competenza territoriale del luogo di avvenuta violazione).

E' possibile il ricorso diretto al Giudice di Pace, presentandolo personalmente o inviandolo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla segreteria dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Il ricorso diretto al Giudice di Pace deve essere inoltrato direttamente o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla segreteria dell'Ufficio del Giudice di Pace utilizzando l' apposito modulo prestampato

Nel ricorso dovranno essere indicate gli estremi del verbale contro cui si fa ricorso (proprietario e conducente del veicolo) gli estremi del verbale (numero e data) e i motivi per cui si ricorre. E' bene allegare al ricorso copia del verbale

Alla richiesta può essere allegata la documentazione ritenuta utile a sostegno della motivazione del ricorso.

Per informazioni e presentazioni ricorsi indirizzati alla Prefettura di Forlì - Cesena.

Ufficio del Giudice di Pace di Cesena

Via Cavalcavia

Cesena

COMUNICAZIONE DECURTAZIONE PUNTI

La comunicazione è effettuata a carico del conducente quale **responsabile della violazione**; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 CDS, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Se il proprietario del veicolo risulta una **persona giuridica**, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.

Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 CDS, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 263,00 a € 1050,00. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può **controllare in tempo reale lo stato della propria patente** con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128 CDS. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.